

Al Presidente,
ai Segretari,
ai membri,
della Commissione Finanze
della Camera dei Deputati

Con estremo allarme abbiamo appreso della presentazione in commissione Finanze di una mozione/risoluzione parlamentare che richiede al Governo di esaudire tutti i desideri delle imprese assicurative, dalla ripresa del decreto ammazza risarcimenti, i cui effetti si vorrebbero incredibilmente estendere anche ai danni da morte, alla riesumazione del famigerato progetto contro dodicimila aziende di artigiani indipendenti, mascherato sotto il nome di risarcimento in forma specifica.

Ecco quello che si chiede tra l'altro nella risoluzione 7/00060 in discussione giovedì 12 settembre alle 13,30 alla commissione finanze della Camera:

...

2) valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto;

3) ridurre i termini massimi di denuncia del sinistro alle compagnie di assicurazione, attualmente basati sul termine prescrizione di 24 mesi stabilito dall'articolo 2952 del codice civile, portandoli al massimo a 3 mesi, salvi i casi di gravi danni alla persona che giustifichino un periodo più lungo per la denuncia;

Gli artigiani carrozzieri rilevano la inammissibilità prima tecnica che politica delle norme auspicate dalle assicurazioni che tecnicamente sono pure sono prive di senso:

-In RC auto i danni si risarciscono e non si indennizzano; pertanto non si può limitare per legge il risarcimento che spetta al danneggiato poiché il diritto ad essere risarcito nasce dal codice civile e non dai contratti assicurativi; una simile norma ove introdotta non potrebbe che portare a una esplosione del contenzioso con ogni intuibile effetto di moltiplicazione dei costi, proprio l'opposto a quello che asseritamente si intenderebbe perseguire.

- La denuncia di sinistro (che va fatta dall'assicurato alla propria assicurazione) non ha nulla a che vedere con una richiesta di risarcimento del danno (che viene fatta dal danneggiato, soggetto distinto dall'assicurato) ed è la richiesta danni che essa sola interrompe i termini prescrizionali previsti dal codice civile all'articolo 2947 c.2. Inoltre la mancata o tardiva denuncia di sinistro è già disciplinata dall'art. 1913. L'art. 2952 stabilisce tutt'altro, e cioè la generale prescrizione biennale vigente in materia assicurativa.

La nostra carrozzeria, rivolge un appello ai membri della Commissione Finanze dalla Camera affinché non votino questo incredibile documento scritto sotto dettatura dall'ente esponenziale delle imprese assicuratrici, frutto di pressioni lobbistiche, arroganza aziendale e drammatica incultura